

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI
(ALBO FORNITORI ON LINE DELL'A.R.P.A.B.)

Approvato con Deliberazione n. del




Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

Art. 1 – Definizione

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e la gestione del nuovo Elenco di operatori economici (c.d. Albo Fornitori on line) da utilizzare per gli affidamenti, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di lavori, forniture di beni o prestazione di servizi, con procedure in economia, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mmm.ii. (nel prosieguo denominato "Codice"), ovvero negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6 del Codice.
2. L 'A.R.P.A.B., al fine di garantire concreta attuazione al presente Regolamento, nell'ambito di una sperimentazione correlata alla dematerializzazione ed informatizzazione dei propri processi connessi agli approvvigionamenti, istituisce l'Elenco di operatori economici su apposito applicativo web.
3. L'Elenco è strutturato nelle seguenti quattro sezioni:
 - 1) Elenco Fornitori di beni;
 - 2) Elenco Prestatori di servizi;
 - 3) Elenco Esecutori di lavori;
 - 4) Elenco Professionisti Tecnici.
4. Il RUP relativo alla tenuta ed all'aggiornamento di ogni Elenco è il Dirigente/Responsabile di U.O. della struttura competente in materia, ovvero, in mancanza, il RUP è il Direttore ovvero Collaboratore professionale da quest'ultimo espressamente delegato.
5. Le indicazioni relative al RUP, unitamente a tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione, verranno riportate in apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale allo specifico link a ciò predisposto, nonché, per estratto, sul BUR e sulla GURI.

Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione all' Elenco può essere richiesta dagli operatori economici aventi sede legale in Italia ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui agli artt. da 38 a 42 del Codice, in relazione agli aspetti applicabili.
2. Ai fini dell'iscrizione e del mantenimento all'Elenco, ogni Operatore Economico interessato



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

dovrà possedere:

- una casella di posta elettronica certificata, presso la quale saranno indirizzate dall'Agenzia tutte le comunicazioni relative alla tenuta dell' Elenco;
- l'abilitazione alla firma elettronica digitale, da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere all'Agenzia.

Art. 3- Modalità dell'iscrizione

1. L'iscrizione, la conduzione e la pubblicazione dell'Elenco avviene in modalità elettronica mediante documenti digitali, firmati elettronicamente e trasmessi all'indirizzo pec indicato nell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 1 comma 5, a cura degli operatori economici interessati.
2. L'iscrizione è effettuata per sezioni e per categorie merceologiche di cui all'allegato A al presente Regolamento.
3. Ogni operatore economico può chiedere l'iscrizione per una o più sezioni o categorie merceologiche seguendo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito agenziale.
4. L'ARPA Basilicata ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche, in relazione alle proprie esigenze interne.

Art. 4 - Formazione dell' Elenco

1. Gli Operatori economici interessati all'iscrizione all'Elenco potranno avanzare la propria iscrizione in ogni momento, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e seguendo le istruzioni all'utilizzo dell'adottando sistema informatico che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.
2. L' Elenco presenta carattere "aperto", non avrà scadenza e sarà eventualmente soggetto a modifiche e/o integrazioni per intervenute ulteriori esigenze dell'Agenzia, ovvero per effetto di sopravvenute modificazioni e/o integrazioni normative in materia.

Art. 5 - Cancellazione degli Iscritti

1. Il RUP, mediante provvedimento motivato, propone la cancellazione dall'Elenco di coloro che:
 - a) abbiano fornito false dichiarazioni;



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

- b) si trovino, pur non essendo stati dichiarati falliti, in stato di grave, ed accertato, dissesto economico;
 - c) abbiano eseguito contratti con negligenza o malafede o abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - d) si tratti di operatori economici falliti o posti in liquidazione;
 - e) abbiano perduto i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti al precedente art. 2;
 - f) non abbiano presentato offerte in occasione di n. 4 inviti consecutivi.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
 3. Nei casi previsti dal comma 1, il RUP comunica all'operatore economico l'avvio della procedura di cancellazione con i fatti addebitati, assegnando il termine di cinque giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 4. Trascorso tale termine il RUP propone il provvedimento motivato, da notificare all'interessato.
 5. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6 comma 1, l'atto di cancellazione ha efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il RUP può proporre, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

Art. 6 - Sospensione degli Iscritti

1. Ove non ricorrano motivi di particolare gravità o condizioni di recidiva, per le infrazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) dell'articolo precedente, il RUP può proporre il provvedimento motivato di sospensione dall'Elenco Operatori economici per un periodo massimo di sei mesi.
2. La sospensione è revocata allorquando, sulla base della documentazione esibita dall'interessato, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali essa è stata adottata.
3. I provvedimenti di cancellazione e sospensione sono comunicati agli interessati per il tramite del RUP.

Art. 7- Variazioni e verifiche

1. I soggetti iscritti all'Elenco Operatori economici sono tenuti ad aggiornare on line, ad avvenuta adozione del sistema informatico di cui al precedente art.4, i propri dati, a seguito di qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti ed alle notizie dichiarate in sede di iscrizione.



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

2. L'ARPA Basilicata si riserva di chiedere in qualsiasi momento agli iscritti di documentare il permanere dei necessari requisiti e di procedere ad accertamenti anche d'ufficio ed a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 8 - Selezione degli Operatori economici dall'Elenco

1. Gli Operatori economici iscritti nell'Elenco nella medesima categoria merceologica vengono di regola selezionati per l'invito alle procedure con criterio rotativo, seguendo l'ordine di iscrizione.
2. Per importi di fornitura o servizio inferiori ad € 500,00 (IVA esclusa) è data la facoltà al RUP di interpellare un unico Operatore iscritto nell'Elenco scelto, a prescindere dal criterio rotativo, sulla base di ragioni di opportunità e convenienza.
3. Nel caso in cui il numero degli Operatori economici iscritti per ciascuna categoria merceologica sia insufficiente rispetto al numero minimo di soggetti da invitare richiesti dal Codice o dal Regolamento interno per le acquisizioni in economia, il RUP procede alla integrazione del detto numero rivolgendosi ad altri soggetti individuati sulla base delle proprie conoscenze di mercato e/o attraverso indagini di mercato anche telematiche. Qualora detta integrazione non abbia comunque esito fruttuoso, il RUP procede all'invito dei soli Operatori iscritti.
4. Quando si tratti di acquisire beni, servizi o lavori che, per il particolare oggetto e la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco Operatori economici, il RUP individua i soggetti da invitare sulla base delle proprie conoscenze di mercato e/o attraverso indagini di mercato anche telematiche.
5. Rilevato che il D.M. 10.04.2013 invita tutti gli Enti pubblici ad adottare in maniera graduale il GPP come strategia di acquisti sostenibili, l'Agenzia, per il tramite dell'U.O. Certificazione Ambientale e Attività Tecniche, avvierà l'implementazione del GPP anche tramite l'inserimento, nei vari bandi di gara, dei CAM, di cui ai D.M. già in vigore. Ciò anche al fine di poter fornire all'ANAC i dati per il previsto monitoraggio sull'attuazione del GPP, che detta autorità ha avviato, ai sensi del punto 6.4 del medesimo D.M. del MATTM del 10.04.2013.



Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente di Basilicata

Art. 9 - Trattamento dei dati personali ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003

1. I dati relativi agli Operatori economici e quelli personali (legali rappresentanti, procuratori speciali, amministratori, direttori tecnici ecc.) saranno utilizzati dall'ARPA Basilicata per la sola gestione dell'Elenco.
1. I dati di cui al comma 1 verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere - in ossequio alla normativa vigente in materia - consultati dai diretti interessati, modificati, integrati e/o cancellati.

Art. 10 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
2. Si rinvia alla pubblicazione sul sito agenziale della guida operativa, manuali d'uso, informazioni, etc., relativa all'uso del sistema per l'iscrizione all'Elenco Operatori economici.

Art. 11- Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso e sarà pubblicato sul sito agenziale ed all'Albo pretorio on line.

Art. 12 - Norma finale e transitoria

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono revocati tutti gli atti interni aventi natura regolamentare della materia oggetto del presente Regolamento.
2. Nelle more dell'adozione della procedura informatica di cui all'art 4.1, l'iscrizione all'Albo oggetto del presente Regolamento avverrà esclusivamente mediante invio a mezzo pec della documentazione richiesta ai precedenti articoli al RUP.

Allegato A: Codici e Categorie merceologiche

Allegato A

Codici e Categorie merceologiche

1) Fornitori di Beni

| Codice | Categoria |
|---------------|---|
| 01 | <i>articoli vari di cancelleria</i> |
| 02 | <i>toner e materiali di consumo</i> |
| 03 | <i>apparecchiature informatiche, digitali e software</i> |
| 04 | <i>mobili ed arredi per uffici</i> |
| 05 | <i>tende , tappezzerie e suppellettili</i> |
| 06 | <i>corpi illuminanti, lampade</i> |
| 07 | <i>segnaletica e cartellonistica</i> |
| 08 | <i>materiale igienico e sanitario</i> |
| 09 | <i>indumenti, dpi e materiale per la sicurezza</i> |
| 10 | <i>medicinali di pronto intervento</i> |
| 11 | <i>oggetti e gadget</i> |
| 12 | <i>pneumatici e ricambi per autovetture</i> |
| 13 | <i>materiale per stampa, tipografia, registrazione e proiezione</i> |
| 14 | <i>telefonia mobile e fissa</i> |
| 15 | <i>articoli di consumo per informatica</i> |
| 16 | <i>carburanti e lubrificanti</i> |
| 17 | <i>fotoriproduttori ed apparecchiature varie per ufficio</i> |
| 18 | <i>autovetture aziendali</i> |
| 19 | <i>libri, riviste, giornali, modulistica, pubblicazioni, etc.</i> |
| 20 | <i>apparecchiature tecniche per il monitoraggio ambientale</i> |
| 21 | <i>strutture mobili</i> |
| 22 | <i>elementi divisori e di isolamento</i> |
| 23 | <i>prodotti e materiali chimici, reagenti e kit per laboratori</i> |
| 24 | <i>prodotti e materiali diagnostici per laboratori</i> |
| 25 | <i>vetrerie per laboratori</i> |
| 26 | <i>materiali sterili e monouso</i> |
| 27 | <i>gas tecnici uso laboratorio</i> |
| 28 | <i>altre apparecchiature tecniche e d'ufficio</i> |
| 100 | <i>altre categorie non riportate nel presente elenco (specificare la tipologia)</i> |

2) Fornitori di Servizi

| Codice | Categoria |
|---------------|--|
| 01 | <i>cartografia</i> |
| 02 | <i>lavoro interinale, selezioni di personale</i> |
| 03 | <i>sorveglianza vigilanza e portierato</i> |
| 04 | <i>organizzazione convegni, congressi etc.</i> |
| 05 | <i>pulizia e sanificazione delle strutture dell'Agenzia, lavaggio vetrerie di laboratorio</i> |
| 06 | <i>spedizione e corrispondenza</i> |
| 07 | <i>assicurazione e brokeraggio</i> |
| 08 | <i>formazione ed informazione del personale</i> |
| 09 | <i>divulgazione bandi ed avvisi</i> |
| 10 | <i>stampa, litografia e tipografia</i> |
| 11 | <i>manutenzione autovetture</i> |
| 12 | <i>assistenza tecnica, sistemistica ed operativa</i> |
| 13 | <i>noleggio natanti , automezzi, etc</i> |
| 14 | <i>trasporti, trasloco e facchinaggio</i> |
| 15 | <i>composizione e confezione grafica</i> |
| 16 | <i>bancari, finanziari, etc.</i> |
| 17 | <i>alberghieri, ristorazione, buoni pasto</i> |
| 18 | <i>manutenzione attrezzature d'ufficio, informatiche, etc</i> |
| 19 | <i>giardinaggio, cura del verde</i> |
| 20 | <i>smaltimento rifiuti speciali, tossici, radioattivi, etc.</i> |
| 21 | <i>manutenzione immobili.</i> |
| 22 | <i>manutenzione impianti elettrici, telefonici, relte LAN,</i> |
| 23 | <i>trasmissione dati, antincendio, ecc.</i> |
| 24 | <i>manutenzione impianti gas puri, rilevazione ossigeno, estrazione, condizionamento, riscaldamento, idrico-sanitari, gas metano, ecc.</i> |
| 25 | <i>manutenzione apparecchiature di laboratorio</i> |
| 26 | <i>taratura apparecchiature</i> |
| 27 | <i>manutenzione sistemi di sicurezza</i> |
| 28 | <i>manutenzione ascensori</i> |
| 29 | <i>global service</i> |
| 30 | <i>verifiche da parte di organismi notificati e organismi di certificazione</i> |
| 31 | <i>supporto per certificazione e accreditamento</i> |
| 100 | <i>altre categorie non riportate nel presente elenco</i> |

3) Esecutori lavori e servizi di ingegneria e architettura

| Codice | Categoria |
|---------------|---|
| 01 | OG 1 <i>Edifici civili e industriali</i> |
| 02 | OG 2 <i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</i> |
| 03 | OG 3 <i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari</i> |
| 04 | OG 4 <i>Opere d'arte nel sottosuolo</i> |
| 05 | OG 5 <i>Dighe</i> |
| 06 | OG 6 <i>Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i> |
| 07 | OG 7 <i>Opere marittime e lavori di dragaggio</i> |
| 08 | OG 8 <i>Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</i> |
| 09 | OG 9 <i>Impianti per la produzione di energia elettrica</i> |
| 10 | OG 10 <i>Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua</i> |
| 11 | OG 11 <i>Impianti tecnologici</i> |
| 12 | OG 12 <i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i> |
| 13 | OG 13 <i>Opere di ingegneria naturalistica</i> |
| 14 | OS 1 <i>Lavori in terra</i> |
| 15 | OS 2A <i>Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico</i> |
| 16 | OS 2B <i>Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario</i> |
| 17 | OS 3 <i>Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</i> |
| 18 | OS 4 <i>Impianti elettromeccanici trasportatori</i> |
| 19 | OS 5 <i>Impianti pneumatici e antintrusione</i> |
| 20 | OS 6 <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> |
| 21 | OS 7 <i>Finiture di opere generali di natura edile</i> |
| 22 | OS 8 <i>Opere di impermeabilizzazione</i> |
| 23 | OS 9 <i>Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico</i> |
| 24 | OS 10 <i>Segnaletica stradale non luminosa</i> |
| 25 | OS 11 <i>Apparecchiature strutturali speciali</i> |
| 26 | OS 12-A <i>Barriere stradali di sicurezza</i> |
| 27 | OS 12-B <i>Barriere paramassi, fermaneve e simili</i> |
| 28 | OS 13 <i>Strutture prefabbricate in cemento armato</i> |
| 29 | OS 14 <i>Impianti di smaltimento e recupero rifiuti</i> |
| 30 | OS 15 <i>Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali</i> |
| 31 | OS 16 <i>Impianti per centrali di produzione energia elettrica</i> |
| 32 | OS 17 <i>Linee telefoniche ed impianti di telefonia</i> |
| 33 | OS 18-A <i>Componenti strutturali in acciaio</i> |
| 34 | OS 18-B <i>Componenti per facciate continue</i> |
| 35 | OS 19 <i>Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati</i> |
| 36 | OS 20A <i>Rilevamenti topografici</i> |
| 37 | OS 20B <i>Indagini geognostiche</i> |

| | |
|----|--|
| 38 | OS 21 <i>Opere strutturali speciali</i> |
| 39 | OS 22 <i>Impianti di potabilizzazione e depurazione</i> |
| 40 | OS 23 <i>Demolizione di opere</i> |
| 41 | OS 24 <i>Verde e arredo urbano</i> |
| 42 | OS 25 <i>Scavi archeologici</i> |
| 43 | OS 26 <i>Pavimentazioni e sovrastrutture speciali</i> |
| 44 | OS 27 <i>Impianti per la trazione elettrica</i> |
| 45 | OS 28 <i>Impianti termici e di condizionamento</i> |
| 46 | OS 29 <i>Armamento ferroviario</i> |
| 47 | OS 30 <i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i> |
| 48 | OS 31 <i>Impianti per la mobilità sospesa</i> |
| 49 | OS 32 <i>Strutture in legno</i> |
| 50 | OS 33 <i>Coperture speciali</i> |
| 51 | OS 34 <i>Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità</i> |
| 52 | OS 35 <i>Interventi a basso impatto ambientale</i> |